

Promemoria e aggiornamento fiscale e contabile

n° 8/2008 del 15 marzo 2008

CHECK-LIST BILANCI ED ADEMPIMENTI CIVILISTICI CORRELATI

Bilancio abbreviato: le società di capitali sono obbligate alla pubblicazione del bilancio in forma estesa se, per due esercizi consecutivi, abbiano superato due dei seguenti limiti:

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	LIMITI VIGENTI
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	€ 3.650.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico)	€ 7.300.000
Numero dei dipendenti	50

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non siano superati.

Bilancio consolidato: le società di capitali "controllanti" sono obbligate, in via generale, alla redazione del bilancio consolidato. Sono però esonerate le controllanti che, unitamente alle controllate incluse nell'area di consolidamento ai sensi di legge, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:

BILANCIO CONSOLIDATO	LIMITI VIGENTI
Totale attivo dello Stato Patrimoniale	€ 14.600.000
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico)	€ 29.200.000
Numero dei dipendenti	250

Termini di approvazione e motivazione dell'eventuale rinvio: l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a **120 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale (e quindi, considerato che il 2008 è anno bisestile, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2007 dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea **entro martedì 29 aprile 2008**). Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a 180 giorni, solo nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Gli amministratori devono segnalare nella Relazione sulla Gestione le ragioni del rinvio. Ricordiamo che la vigente normativa è piuttosto restrittiva sul tema: non sono più sufficienti "particolari esigenze" come, per esempio, la difficoltà nella determinazione del carico fiscale; potrebbe invece essere ammissibile un rinvio giustificato dal fatto di dover recepire i dati dei bilanci di società collegate e controllate (pur in assenza di obbligo di redazione del consolidato).

Relazione dei sindaci e deposito del bilancio: nelle società con collegio sindacale, il bilancio completo deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, durante i 15 giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Pubblicazione del bilancio: entro 30 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni e dal verbale di approvazione, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

TRATTAMENTO CONTABILE DEI BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE AD EURO 516,46

La giurisprudenza ha ribadito che l'unica distinzione rilevante al fine di stabilire un corretto trattamento contabile-civilistico per i beni di costo unitario non superiore alla somma di Euro 516,46 è quella relativa alla loro utilità che può essere pluriennale o limitata all'esercizio.

Se si tratta di beni ad utilità pluriennale si deve:

1. iscriverli nel registro beni ammortizzabili,
2. iscriverli nell'attivo di stato patrimoniale ed ammortizzarli al 100% se si intende sfruttare la facoltà riconosciuta dall'articolo 102 TUIR comma 5.

Se, al contrario, sono beni ad utilità limitata all'esercizio, allora devono essere iscritti direttamente in conto economico e saranno in ogni caso integralmente deducibili (a meno che non vadano a costituire "bene in rimanenza").

VERSAMENTO TASSA ANNUALE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA BOLLATURA E NUMERAZIONE DEI REGISTRI

Il 17 marzo 2008 (il 16 cade di domenica) scade il termine per versare mediante F24 telematico (codice tributo 7085) la tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura di libri e registri tenuti dalle sole società di capitali.

La tassa è dovuta nella misura forfettaria di 309,87 euro, che aumenta a 516,46 euro se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1° gennaio 2008, l'importo di 516.456,90 euro.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo **Promemoria** che ricordiamo essere un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti contabili, fiscali e societari obbligatori.

Cordiali saluti.